

Sommario

1. Come sono state determinate le condizioni dell'offerta di capitalizzazione?	2
2. Che caratteristiche ha l'offerta di capitalizzazione?	3
3. Quale criterio di calcolo è stato utilizzato?	4
4. Nell'offerta di capitalizzazione è stata calcolata la reversibilità?	5
5. L'offerta di capitalizzazione quando viene presentata e con quali modalità?	6
6. Occorre comunicare la non adesione? Cosa succede se non aderisco nei tempi previsti?	7
7. Cosa comporta l'accettazione dell'offerta di capitalizzazione?	8
8. Doppie posizioni.	9
9. In caso di decesso dell'iscritto, l'offerta di capitalizzazione può essere accettata dagli eredi oppure decade?	10
10. Dichiarazione dei redditi dell'anno 2026 (CU 2027).	11
11. Se si aderisce all'offerta di capitalizzazione, il rateo di pensione viene corrisposto fino alla percezione del capitale o viene sospeso il pagamento?	12
12. Se si aderisce all'offerta, si mantiene l'iscrizione al Fondo Sanitario?	13
13. Posso conoscere il dettaglio delle somme dell'offerta prima dell'adesione, suddivise per i montanti di tassazione (cd. M1 – M2 – M3)?	Error! Bookmark not defined.
14. Pensioni sostitutive o in fase di definizione.	14
15. Chiarimenti sul metodo di calcolo dell'offerta.	15
16. Chiarimenti sulla tassazione in caso di pagamento della capitalizzazione.	16

* * *

PER QUESITI NON PRESENTI:

- sulle caratteristiche dell'offerta (modalità di calcolo e specificità) potrà scrivere alla casella di posta elettronica fondopensioneofferta@fondopensionicariplo.it o contattare gli uffici al numero telefonico (+39)0241279993 dalle ore 10.00 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì;
- su richieste amministrative (compilazione modulistica, invio e ricezione) potrà scrivere alla casella di posta elettronica info.adesione.offerta@intesanpaolo.com o potrà contattare gli uffici al numero telefonico (+39)0116799121 dalle ore 10.00 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì.

1. Come sono state determinate le condizioni dell'offerta di capitalizzazione?

Sono state definite dall'Accordo del 13 maggio 2025 tra Intesa Sanpaolo S.p.A. e le Organizzazioni Sindacali in qualità di Fonti Istitutive del Fondo pensione a prestazione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo.

L'Accordo prevede le offerte di trasformazione della prestazione nei confronti degli iscritti e beneficiari dello scrivente Fondo alla data del 31 dicembre 2025 e il trasferimento alla sezione B a prestazione definita del Fondo pensione del Gruppo Intesa Sanpaolo (già Fondo pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo) delle dotazioni relative agli iscritti e beneficiari che non accettino le predette offerte, nell'ambito di un più ampio progetto di razionalizzazione delle diverse forme di previdenza complementare presenti nel Gruppo.

[Torna a Indice](#)

2. Che caratteristiche ha l'offerta di capitalizzazione?

L'offerta ha natura personale e l'adesione è assolutamente volontaria. Chi non aderisce mantiene gli stessi diritti e garanzie previsti dallo Statuto/Regolamento del fondo di provenienza.

[Torna a Indice](#)

3. Quale criterio di calcolo è stato utilizzato?

Il calcolo tecnico-attuariale è effettuato con riferimento alle “Valutazioni tecnico-attuariali al 31 dicembre 2025 (Bilancio Tecnico)” applicando i criteri di calcolo della prestazione previsti dallo statuto del Fondo Cariplo, tenendo conto delle ipotesi demografiche economiche e finanziarie riepilogate nell'Allegato 1 alla lettera di offerta.

Per maggiori informazioni, consultare la nota metodologica predisposta dallo Studio Attuariale Fersini, Melisi, Olivieri & Associati disponibile sul sito del Fondo <https://www.fondopensionicariplo.it>

[Torna a Indice](#)

4. Nell'offerta di capitalizzazione è stata calcolata la reversibilità?

I calcoli sottostanti le offerte tengono conto della reversibilità, secondo le ipotesi demografiche specificate nell'allegato 1 alla lettera di offerta di capitalizzazione.

[Torna a Indice](#)

5. L'offerta di capitalizzazione quando viene presentata e con quali modalità?

L'offerta individuale è inviata dal Fondo con lettera raccomandata entro il 10 giugno 2026 e gli iscritti potranno aderire entro i 90 giorni successivi dalla data di invio della proposta.

[Torna a Indice](#)

6. Occorre comunicare la non adesione? Cosa succede se non aderisco nei tempi previsti?

Non si richiede la formalizzazione della non adesione, pertanto, **chi non vuole aderire non deve fare nulla.**

In caso di mancata adesione nei termini previsti (90 giorni dal 10 giugno 2026) **si perde il diritto di ricevere l'importo dell'offerta di capitalizzazione** e la posizione sarà trasferita alla sezione B a prestazione definita del "Fondo Pensione del Gruppo Intesa Sanpaolo" (già Fondo pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo), mantenendo tutte le prestazioni e garanzie fideiussorie collettive e individuali in essere.

L'offerta di capitalizzazione è unica e irripetibile e, pertanto, il Fondo Pensione del Gruppo Intesa Sanpaolo per la sezione B a prestazione definita non procederà ad ulteriori offerte nei confronti dei beneficiari la cui dotazione patrimoniale sarà trasferita.

[Torna a Indice](#)

7. Cosa comporta l'accettazione dell'offerta di capitalizzazione?

L'accettazione dell'Offerta comporta:

- il pagamento tramite bonifico dell'importo comunicato nella lettera di offerta del Fondo, al netto di eventuali conguagli fiscali e di mensilità erogate dall'1/06/2026;
- il superamento di ogni rapporto previdenziale complementare con il Fondo stesso e lo scioglimento di ogni obbligo di prestazione da parte del Fondo e/o di Intesa Sanpaolo e/o di ogni eventuale coobbligato, con il definitivo superamento di ogni garanzia ad esso collegata.

L'eventuale lettera di adesione dovrà essere inviata tramite modalità che ne consentano la tracciatura (si consiglia lettera raccomandata A/R).

[Torna a Indice](#)

8. Doppie posizioni.

Gli iscritti percettori di due trattamenti integrativi, **diretto e di reversibilità**, riceveranno due offerte di capitalizzazione separate e distinte. L'accettazione o meno dell'offerta è indipendente l'una dall'altra, si può optare per la capitalizzazione di entrambe le posizioni o per una sola di esse e conservare la rendita (o il diritto) per l'altra.

[Torna a Indice](#)

9. In caso di decesso dell'iscritto, l'offerta di capitalizzazione può essere accettata dagli eredi oppure decade?

Il diritto alla capitalizzazione è **intrasmissibile agli eredi e pertanto decade**. Trattandosi di un patto intercorrente tra Fondo e Iscritto, affinché si perfezioni, deve giungere al Fondo l'accettazione della proposta da parte dell'iscritto, secondo le comuni regole previste dagli artt. 1326 e ss. del Codice Civile ("Dell'accordo delle parti").

Conseguenza di ciò, è che un eventuale decesso dell'iscritto intervenuto prima della ricezione dell'accettazione da parte del Fondo impedisce il perfezionarsi dell'accordo.

Diversamente in caso di decesso dell'iscritto dopo il pervenimento dell'accettazione dell'offerta al Fondo, la medesima verrà liquidata agli eredi.

[Torna a Indice](#)

10. Dichiarazione dei redditi dell'anno 2026 (CU 2027).

La capitalizzazione non fa cumulo con i redditi da lavoro dipendente o da pensione.

La tassazione applicata (l'importo indicato è al netto del carico fiscale) è a titolo definitivo, verrà indicata nella CU (Certificazione Unica) e non necessita di indicazione nel Mod. 730, quindi senza ulteriori imposte da pagare. I dettagli, anche riferiti ai periodi, convenzionalmente identificato come M1 (maturato fino al 31/12/2000, saranno indicati nel cedolino di liquidazione del capitale, in caso di accettazione.

Il Portale dell'iscritto rimarrà attivo con le consuete modalità di accesso (si ricorda che dopo sei mesi consecutivi di mancato accesso la password non è più attiva); per i pensionati che hanno aderito alla capitalizzazione la CU 2027 verrà inviata all'indirizzo di residenza.

[Torna a Indice](#)

11. Se si aderisce all'offerta di capitalizzazione, il rateo di pensione viene corrisposto fino alla percezione del capitale o viene sospeso il pagamento?

Il pagamento mensile della pensione integrativa continuerà regolarmente fino alla liquidazione dell'offerta di capitalizzazione.

L'importo dell'una tantum offerta è già al decurtato delle mensilità erogate sino al 31 maggio 2026, pertanto in caso di adesione si provvederà al recupero delle mensilità erogate dal 1° giugno 2026 fino al momento del percepimento del capitale spettante.

[Torna a Indice](#)

12. Se si aderisce all'offerta, si mantiene l'iscrizione al Fondo Sanitario?

L'adesione all'offerta non pregiudica l'iscrizione al Fondo Sanitario e non comporta variazioni dell'importo del premio dovuto.

[Torna a Indice](#)

13. Pensioni sostitutive o in fase di definizione.

In caso di pensioni ancora in fase di definizione da parte dei competenti uffici non è possibile formulare un'offerta di capitalizzazione.

Nel caso di prestazioni sostitutive, l'offerta sarà fatta l'anno successivo al raggiungimento del requisito INPS o alla liquidazione della pensione INPS.

[Torna a Indice](#)

14. Chiarimenti sul metodo di calcolo dell'offerta.

I conteggi sono stati effettuati e certificati da primario Studio Attuariale, calcolati con riferimento alle "Valutazioni tecnico-attuariali al 31 dicembre 2025", applicando i criteri di calcolo della prestazione previsti dallo statuto del Fondo Cariplo, tenendo conto delle ipotesi demografiche economiche e finanziarie riepilogate nell'Allegato 1 alla lettera di offerta. Le offerte sono calcolate con riferimento alla prestazione in essere a condizione che la posizione pensionistica sia liquidata in via definitiva.

Al riguardo, per il dettaglio delle ipotesi tecnico-attuariali sottostanti i conteggi, si rimanda alla Nota Metodologica disponibile sul sito.

I confronti tra iscritti non sono significativi e possono essere fuorvianti, essendo l'offerta di capitalizzazione legata ad una molteplicità di fattori che rendono il confronto non omogeneo.

IL DETTAGLIO ANALITICO DEI CONTEGGI NON È DISPONIBILE. I DATI FORNITI ALL'ATTUARIO SONO QUELLI INDICATI NELLA NOTA METODOLOGICA.

[Torna a Indice](#)

15. Chiarimenti sulla tassazione in caso di pagamento della capitalizzazione.

Si ribadiscono le principali regole di calcolo applicate all'offerta di capitalizzazione:

• **Determinazione del montante lordo M1**

Per il calcolo del montante lordo M1 si è tenuto conto dei periodi di anzianità contributiva maturata fino al 31/12/2000 (M1).

• **Il reddito di riferimento per M1 e l'aliquota media di tassazione**

Una volta definiti i tre montanti lordi, il reddito di riferimento (RR) per M1 è stato ottenuto dividendo la somma di M1 per il numero di anni di partecipazione al Fondo di provenienza, calcolati fino al 31.12.2000, e moltiplicando il quoziente ottenuto per 12.

Tenendo conto delle disposizioni normative attualmente vigenti, per l'aliquota media di tassazione da applicare alla base imponibile di M1, si è proceduto:

- alla determinazione dell'imposta sulla base del reddito di riferimento (RR), calcolato come sopra descritto, e sulla base delle aliquote IRPEF attualmente vigenti:

23% fino a euro 28.000,00

35% da 28.001 fino a euro 50.000,00

43% oltre a euro 50.000,00

- all'individuazione dell'aliquota media di tassazione del capitale imponibile ottenuta come rapporto tra l'imposta determinata al punto precedente e il reddito di riferimento

• **Determinazione dell'offerta netta**

Per M1, si è applicata l'aliquota media di tassazione, calcolata come indicato al precedente paragrafo, al corrispondente capitale imponibile lordo.

• **Contenuto del cedolino di liquidazione del capitale**

Nel cedolino di liquidazione del capitale viene effettuato:

- il recupero delle mensilità erogate a decorrere dall'1/06/2026;
- il rimborso delle imposte trattenute dall'1/06/2025;
- il conguaglio fiscale tenendo conto del minor imponibile fiscale dell'anno;
- Il recupero del saldo delle addizionali regionali e comunali relative all'anno 2025, se dovute;
- Il recupero del saldo delle addizionali regionali e comunali relative all'anno 2026, se dovute;
- Il pagamento dell'importo lordo del capitale calcolato dall'Attuario come dà indicazioni sopra riportate;
- Il recupero delle imposte sull'importo del capitale calcolate secondo le indicazioni sopra riportate.

Nei casi in cui siano presenti degli indebiti si è provveduto alla loro compensazione con il capitale offerto.

Nei casi in cui siano presenti trattenute per pignoramenti presso terzi si provvede a trattenere 1/5 della somma netta ed a versarla al creditore pignorante.

- **Certificazione Unica anno 2027**

Entro il 31 marzo 2027 o comunque entro il termine fissato dall'Amministrazione Finanziaria, sarà emessa la CU2027 contenente i dati dei capitali erogati e delle relative imposte trattenute. Questi importi non dovranno essere indicati sulla dichiarazione dei redditi, essendo redditi soggetti a tassazione separata o a tassazione sostitutiva, che non saranno più soggetti a riliquidazione dell'imposta da parte dell'Agenzia dell'Entrate, così come indicato nella circolare AE 70/2007.

[Torna a Indice](#)